



ASSOGESTIONI
associazione del risparmio gestito

Roma, 15 gennaio 2010

Spett. le
COVIP
Via in Arcione, 71
00187 Roma

Prot. n. 32/10
Anticipata mezzo posta elettronica

Schema di regolamento di attuazione dell'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione. Risposta alla consultazione pubblica.

Con riferimento al documento di consultazione pubblica in oggetto, relativo allo schema di regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione (di seguito, il Regolamento), questa Associazione, nel cogliere con favore la definizione delle modalità organizzative e procedurali di attuazione dei principi contenuti nell'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 (di seguito, legge sul risparmio) e i meccanismi di partecipazione allo stesso da parte dei soggetti interessati, intende formulare talune osservazioni.

In via preliminare, si coglie in questa sede l'occasione per evidenziare come appaia auspicabile, ai fini dell'efficace ed efficiente perseguimento delle finalità di vigilanza, che la COVIP preveda e disciplini opportune modalità di programmazione delle attività regolamentari, volta a pianificare i lavori normativi da effettuare, ad esempio, nell'arco dei successivi 12 mesi, individuando i relativi gradi di priorità delle diverse iniziative da intraprendere.

A tale proposito, appare opportuno che la Commissione definisca in un apposito documento la propria attività di programmazione. Sarebbe, poi, opportuno che tale documento di programmazione, ancorché non sottoposto a procedure di pubblica consultazione, e stante la non vincolatività dello stesso, fosse preliminarmente condiviso con le associazioni rappresentative dei diversi soggetti interessati, anche al fine di acquisire sollecitazioni utili sui temi oggetto di analisi e sulle criticità del settore, ed essere reso disponibile in versione definitiva, in un'ottica di trasparenza, entro il mese di dicembre di ciascun anno.

Per quanto concerne le disposizioni di cui all'articolo 3 del Regolamento in tema di procedura di consultazione, si chiede di prevedere, in ossequio al principio di proporzionalità di cui all'articolo 23 della legge sul risparmio, che negli atti proposti in consultazione sia data distinta evidenza dell'individuazione delle diverse opzioni regolamentari disponibili, nonché dei risultati delle valutazioni di impatto condotte.



In particolare, parrebbe opportuno che nei documenti di consultazione siano esplicitate le possibili opzioni di *policy* e le connesse opzioni di intervento regolamentare, al fine di stimare per ciascuna delle opzioni proposte, gli effetti probabili in termini di costi e benefici sulle diverse categorie di soggetti interessati, nonché l'effetto sulle procedure in essere presso gli operatori. Ciò consentirebbe di individuare le soluzioni più efficienti, anche alla luce di una valutazione comparativa dei costi e benefici netti.

Sempre in tema di procedure di consultazione, si chiede che il termine di conclusione delle procedure di consultazione sia esteso a 60 giorni, ferme restando eventuali diverse e motivate esigenze da parte dell'Autorità.

Da ultimo, con riferimento all'articolo 3, comma 6, del Regolamento, si chiede di valorizzare la possibilità di altre forme di confronto con i soggetti vigilati e con le rispettive associazioni di categoria, nonché con altri soggetti interessati e, in particolare, il ricorso a gruppo consultivi rappresentativi dell'industria e dei consumatori.

Tale previsione consentirebbe, alla luce delle positive esperienze già avviate dall'Autorità in tal senso, nonché in aderenza alle *best practice* internazionali, di acquisire benefici in termini di completezza degli elementi di conoscenza e valutazioni utili sulle questioni regolamentari, avendo in particolare a riguardo le fasi prodromiche a quella di consultazione.

Da ultimo, preme evidenziare come, ai sensi del disposto dell'articolo 23 della legge sul risparmio, tra i principi generali cui devono essere ispirati i procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali, vi sia altresì la previsione di una revisione periodica, con cadenza almeno triennale, del contenuto degli atti di regolazione adottati delle Autorità, al fine di *adeguarli all'evoluzione delle condizioni del mercato e degli interessi degli investitori e dei risparmiatori*.

A tale riguardo, si chiede, pertanto, che il Regolamento sia integrato al fine di prevedere che la COVIP renda disponibili, nel rispetto delle tempistiche di cui al comma 3, del citato articolo 23, le valutazioni di adeguatezza a conseguire le finalità di vigilanza degli atti sottoposti a revisione e che, di tali risultati, si tenga conto nell'attività di programmazione dei lavori normativi.

Nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore chiarimento si manifesti necessario e nell'auspicio che le osservazioni proposte trovino accoglimento, si inviano i migliori saluti.

Il Direttore Generale